



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

*OS 2: Integrazione / Migrazione legale – ON 3: Capacity building – lett. l) potenziamento
della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione PROG-706 #ionondiscrimino*

“Antidiscriminatamente corretto”

Corso di formazione gratuito per decision makers

28 e 29 giugno 2017

Parco La Cecinella, viale Galliano – Cecina (LI)

PROGETTO



CAPOFILA



PARTNER



IN COLLABORAZIONE CON



Le discriminazioni istituzionali

Casi pratici

*Corso di formazione ai policy maker nell'ambito delle attività del
progetto F.A.M.I. #ionondiscrimino di Anci Toscana.
Cecina, 29 giugno 2017*

Alessandro Tudino



Il diritto all'abitazione attiene alla dignità e alla vita di ogni persona; ne consegue che l'esigenza di disporre di una casa per sé e per la propria famiglia riceve tutela dall'ordinamento giuridico anche allorché di essa sia titolare uno straniero o un apolide presente sul territorio dello Stato.

Tale diritto è stato configurato dalla Corte Costituzionale come diritto sociale collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo (Corte Cost. sent. 7 aprile 1988, n. 404).

Argomento tre: accesso all'edilizia residenziale pubblica



La questione, dopo tanti anni, sembra aver trovato una corretta applicazione laddove i bandi di assegnazione di alloggi non prevedono requisiti discriminatori – quali cittadinanza italiana o di Stato membro UE e residenza prolungata sul territorio – ovvero ottemperano al disposto di cui all'art. 40 del D.lgs. 286/98.

Argomento tre: accesso all'edilizia residenziale pubblica



Art. 40 del D.lgs. 286/98:

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

NOTA BENE:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3-ter del D.Lgs. 251/2007, "L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani".

Argomento tre: accesso all'edilizia residenziale pubblica



Ciò considerato, tutti i bandi per la concessione di alloggi di edilizia residenziale che prevedono requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti al comma 6 dell'art. 40 del D.lgs. 286/98 sono da ritenersi potenzialmente discriminatori.

Per esempio, il requisito di residenza temporalmente protratta su territorio (comunale, regionale o nazionale).

Argomento tre: accesso all'edilizia residenziale pubblica





Argomento tre: accesso all'edilizia
residenziale pubblica



- L.R. 96/96 Toscana “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” prevedeva tra gli altri requisiti di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP quanto segue:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea. Il cittadino di altri Stati é ammesso se tale diritto é riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se é iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non é richiesto se il cittadino di altri Stati svolge o abbia svolto nell’anno precedente la data di scadenza del bando di concorso attività lavorativa in conformità alla normativa vigente;
 - b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali é ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

Argomento tre: accesso all’edilizia residenziale pubblica

- L.R. 41/2015 Toscana “Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96” ha introdotto, tra gli altri, i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
 - b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;

N.b. viene previsto anche un punteggio in relazione alla residenza di 10 anni

Argomento tre: accesso all'edilizia residenziale pubblica



- In merito al requisito di residenza anagrafica o lavorativa da almeno 5 anni, sebbene si noti venga richiesto indistintamente a tutti, è utile far presente che:

“le politiche sociali delle Regioni legate al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza” (sentenza n. 222 del 2013)

considerato che “L’accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l’abitazione, [...] può richiedere garanzie di stabilità, che, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l’azione amministrativa e riducendone l’efficacia” (sentenza n. 222 del 2013).

Argomento tre: accesso all’edilizia residenziale pubblica



Ma...

Un simile requisito deve essere *“contenuto entro limiti non palesemente arbitrari ed irragionevoli”* (sentenza n. 222 del 2013), anche in linea con il principio che *“se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili”* (sentenza n. 133 del 2013), tuttavia *“la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza”* (sentenza n. 133 del 2013).

Argomento tre: accesso all’edilizia
residenziale pubblica



In sostanza, di volta in volta, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali, andremo a valutare se un requisito di lunga residenza risponda al principio di ragionevolezza (nella Sentenza n. 168 del 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito della *“residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente”* per l'accesso all'ERP, previsto da una Legge Regionale della Valle d'Aosta).

Argomento tre: accesso all'edilizia residenziale pubblica



Per complicarci la vita “amministrativa”...

Anche gli stessi requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 40 citato (esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) potrebbero essere ritenuti discriminatori!

Infatti, così ha ritenuto il Tribunale di Arezzo, Ord. 30 marzo 2016: poiché lo straniero titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo gode, ai sensi dell'art. 11 direttiva 2003/109 (d.lgs. 3/2007), della parità di trattamento con il cittadino nazionale nelle procedure per l'ottenimento di un alloggio, costituisce discriminazione la previsione, in un bando per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, del requisito dello svolgimento di attività lavorativa o della iscrizione nelle liste di collocamento.

Argomento tre: accesso all'edilizia residenziale pubblica



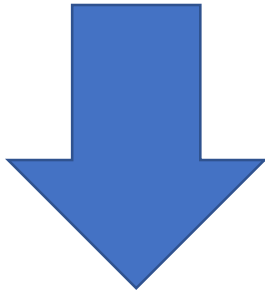
ATTENZIONE (infine)!



Argomento tre: accesso all'edilizia residenziale pubblica

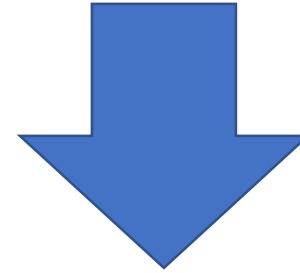
Non confondere!

- Accesso all'alloggio:



Art. 40 T.U.I.

- Sostegno all'accesso all'alloggio:



Art. 41 T.U.I.

Argomento tre: accesso all'edilizia
residenziale pubblica

Potenziale esempio di misura di sostegno all'accesso all'alloggio:

- Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni (art. 11 L. 431/1998) (si tratta di contributi economici integrativi per il pagamento dei canoni di locazione);
- Tale Fondo prevede per i soli immigrati il requisito di residenza di almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione (art. 11, comma 13 del D.l. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008). (Le regioni a cascata hanno attuato la normativa citata per mezzo di delibere di giunta e determinazioni dirigenziali).

Argomento tre: accesso all'edilizia residenziale pubblica



Potenziabile esempio di misura di sostegno all'accesso all'alloggio:

- Da rilevare che sulla questione è stata sollevata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 13 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 laddove prevede che ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni di cui all'art. 11 L. 431/1998 i cittadini stranieri devono risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione poiché la norma, nel prevedere detto requisito, contrasta con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (ordinanza del 7 novembre 2016 la Corte d'Appello di Milano).

Argomento tre: accesso all'edilizia residenziale pubblica



- La richiesta di ulteriori requisiti (titolo di soggiorno e residenza prolungata) per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non già previsti dall'art. 40, comma 6 del D.lgs. 286/98, potrebbe costituire una discriminazione ai sensi dell'art. 43 dello stesso Decreto.

Riepilogo



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Alessandro Tudino
331.2420973

alessandrotudino@libero.it

